



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA IV

Prot. Uscita N.0011102 del 20/05/2013

Decreto 20 maggio 2013 concernente la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini “Romagna Albana”.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTI i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO il D.M. 22.09.2011 - pubblicato nella G.U. n. 235 del 8.10.2011, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini “Romagna Albana” ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all’articolo 118 quater,

paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Romagna Albana";

VISTA la domanda presentata dal Consorzio Tutela "Vini di Romagna" per il tramite della Regione Emilia Romagna datata 29 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica dell'articolo 4, comma 2.2, del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna Albana", al fine di ridurre il numero di ceppi per ettaro per il sistema di allevamento "a pergoleta" (da 2500 a 1500 per ettaro), presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 16 dicembre 2010, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia Romagna dell'avviso di presentazione della domanda in questione;

VISTO il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata domanda;

CONSIDERATO che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, articolo 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 *octodecies*, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

ATTESO che la richiesta di modifica in questione è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato DM 7 novembre 2012, articolo 10, comma 1, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 *octodecies*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e, in particolare è stato acquisito, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del citato DM 7 novembre 2012, il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 16 del Decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 15 aprile 2013 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

RITENUTO altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Romagna Albana", così come approvato con il citato DM 30.11.2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

D E C R E T A

Articolo 1

1. L'articolo 4, comma 2.2, del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Romagna Albana", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, è sostituito dal seguente testo:

“ 2.2. Sono ammessi, per i nuovi impianti, le forme di allevamento in parete, anche con cordone permanente, la pergoleta, l'alberello ed il duplex; con un minimo di 1.500 ceppi/ettaro per la pergoleta, 2.500 ceppi/ettaro per il duplex, di 2.750 ceppi/ettaro per le forme in parete e di 5.000 ceppi/ettaro per l'alberello.”.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP “Romagna Albana”, di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 20 Maggio 2013

F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Vaccari